


*Comune di Godega di Sant'Urbano
(Provincia di Treviso)*

*Regolamento
per gli interventi di assistenza sociale
e di servizio sociale professionale
nel territorio del
Comune di Godega di Sant'Urbano.*



(Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 22-12-2010)

INDICE

CAPO I – Finalità e ambito di applicazione

- ART. 1 – Oggetto e principi generali.
- ART. 2 – Finalità ed obiettivi.
- ART. 3 – Destinatari degli interventi.
- ART. 4 – Definizione di stato di bisogno.
- ART. 5 – Rapporti con il cittadino.
- ART. 6 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

CAPO II - Disposizioni generali

- ART. 7 – Determinazione della situazione economica del richiedente.
- ART. 8 – Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- ART. 9 – Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

- ART. 10 – Definizione di Minimo Vitale.
- ART. 11 – Forme di intervento.
 - A) Assistenza economica continuativa
 - B) Assistenza economica temporanea
 - C) Assistenza economica straordinaria
 - D) Integrazione retta di ricovero per anziani, disabili ed inabili inseriti in strutture residenziali
 - E) Contributi a favore di cittadini veneti, emigrati all'estero e rientrati nel territorio regionale
 - F) Contributo a famiglie affidatarie
- ART. 12 – Altre forme di intervento e partecipazione alla spesa da parte dell'utente.
 - a) Assistenza a domicilio
 - b) Servizio di accompagnamento
 - c) Consegna pasti
 - d) Servizio di telesoccorso e Telecontrollo
 - e) Soggiorni ricreativi climatici
 - f) Servizi semi-residenziali e residenziali
- ART. 13 – Procedure per l'ammissione all'assistenza economica ed ai servizi e alle prestazioni agevolate.
 1. Domanda
 2. Decorrenza
 3. Riscossione
 4. Ricorsi
- ART. 14 – Cessazione e sospensione dei servizi.

CAPO IV Disposizioni finali

- ART. 15 – Piani di Zona.
- ART. 16 – Albo dei soggetti beneficiari e codice della privacy.
- ART. 17 – Azioni di rivalse e di recuperi

- ART. 18 – Norme di rinvio
- ART. 19 – Abrogazioni
- ART. 20 - Entrata in vigore

Allegati

A) Determinazione del minimo vitale anno 2010

B) Affidamento eterofamiliare – Determinazione quota mensile di contribuzione alla famiglia affidataria – anno 2010

CAPO I – Finalità e ambito di applicazione

ART. 1 – Oggetto e principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Godega di Sant'Urbano tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Godega di Sant'Urbano si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART. 2 - Finalità ed obiettivi.

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART. 3 – Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini italiani e appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea residenti nel territorio del Comune di Godega di Sant'Urbano;
- b) agli stranieri (cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea) ed agli apolidi (soggetti privi di qualunque cittadinanza) residenti nel territorio del Comune di Godega di Sant'Urbano, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali e dalle leggi vigenti;
- c) i minori cittadini italiani e appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza presenti nel territorio Comunale;

2. I destinatari indicati al punto 1. a) devono essere residenti da almeno 6 mesi, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

3. I destinatari di cui al punto 1. b) devono essere residenti da almeno 12 mesi e in possesso di:

- passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato dal loro Paese di provenienza o di altro documento di viaggio;
- permesso di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

4. Ai cittadini residenti a Godega di Sant'Urbano provenienti da altro Comune italiano, ove abbiano risieduto per un periodo inferiore a 12 mesi, non potranno essere comunque garantiti interventi di natura economica fatto salvo a quanto disposto all'art. 4 comma 2 lettera e) del presente Regolamento.

ART. 4 – Definizione di stato di bisogno

1. Con il presente regolamento si introduce inoltre l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla specifica normativa definita dal D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e successivi regolamenti attuativi.

2. Le persone possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di: inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia. Si definisce pertanto stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza del requisito di cui alla lettera a) e di almeno uno dei requisiti di cui alla lettera b) o c) o d):

- a) Valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito nell'Allegato A (pag. 19)
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza.
- c) esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino che versino in condizioni di disagio, a rischio sociale e di emarginazione;
- d) rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- e) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

3. Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.

ART. 5 - Rapporti con il cittadino.

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, di cui all'art. 10, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.
2. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
3. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
 - a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
 - b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
 - c) orientamento e supporto, particolarmente in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;
 - d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
 - e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi assicurati.
4. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Godega di Sant'Urbano e dell'Azienda unità sanitaria locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D. Unità di Valutazione MultiDimensionale, M.O.M. Modulo Operativo Minori).
5. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei Servizi Sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.
6. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:
 - a) l'area economica personale;
 - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
 - c) l'area delle risorse di rete;
 - d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S. Organizzazione mondiale della Sanità);
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

Art. 6 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit

1. Il coinvolgimento del volontario costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei Servizi Sociali. I gruppi o le associazioni di

volontariato, preferibilmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II – Disposizioni generali

ART. 7 - Determinazione della situazione economica del richiedente.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma due del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

ART. 8 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.

In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (art. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi e previa consultazione dei civilmente obbligati.

Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste all'universalità dei cittadini.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

ART. 10 – Definizione di Minimo Vitale.

1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Godega di Sant'Urbano assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso. La Giunta Comunale provvederà annualmente all'aggiornamento dei valori (vedi allegato A).

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57
3	T.M. x 2,04
4	T.M. x 2,46
5	T.M. x 2,85

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e impresa.

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi (come stabilito al successivo articolo 11).

4. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

5. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

ART. 11 – Forme di intervento.

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino residente nel Comune di Godega di Sant'Urbano in stato di particolare bisogno economico e/o sociale, al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Le persone obbligate civilmente devono produrre l'attestazione ISEE in corso di validità.
2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso, come previsto dall'art. 10, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.
3. I destinatari dell'assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a – Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b – predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c – verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
4. L'assistenza economica a favore degli aventi diritto si concretizza nei seguenti modi:
 - A) Assistenza Economica Continuativa

- B) Assistenza Economica Temporanea
- C) Assistenza Economica Straordinaria
- D) Integrazione retta di ricovero per anziani, disabili psichiatrici ed inabili inseriti in strutture residenziali
- E) Contributi a favore di cittadini veneti, emigrati all'estero e rientrati nel territorio regionale di cui alla L.R.2/2003 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo ed agevolazioni per il loro rientro"
- F) Contributo a famiglia affidatarie.

A) Assistenza economica continuativa

A 1. Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare.

A 2. Possono usufruire dell'assistenza economica continuativa i destinatari, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che abbiano un reddito inferiore al minimo vitale (come definito nell'art. 10 del presente regolamento) e non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari al trattamento minimo e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Età inferiore ai 65 anni;
- invalidità civile riconosciuta dalla Commissione Medica territorialmente competente dal 46% (una percentuale di invalidità dal 46% in su permette di ottenere la fornitura di protesi e ausili e l'iscrizione, per i disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni alle liste speciali del collocamento ai sensi della Legge n. 68/99) fino al 74% (percentuale che permette la concessione dell'assegno mensile).

A 3. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'assistente sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.

A 4. L'assistenza economica continuativa è erogata mensilmente per la durata massima di 6 mesi rinnovabile massimo un anno, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti e del piano individualizzato di assistenza.

Non sussistono limiti temporali né di età per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

A 5. Qualora l'intervento economico non sia erogabile sotto forma di servizi e sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

L'intervento economico è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione percentuale.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di generi di prima necessità, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali, per un valore di pari importo.

Qualsiasi variazione sostanziale del reddito e del patrimonio del richiedente e dei familiari conviventi dovrà essere tempestivamente comunicata e comporterà un adeguamento del contributo.

B) Assistenza economica temporanea

B 1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti di cui al punto A2;
- b) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/ vedovanza/ allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
- c) nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- d) ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
- e) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- f) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
- g) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al Servizio Sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

Nelle condizioni di cui al punto b) e c) la concessione dell'assistenza economica sarà subordinata al rimborso da parte del beneficiario dell'intervento economico qualora riscuota somme a lui spettanti con decorrenza retroattiva.

B 2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal Servizio Sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.

B 3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata di tre mesi, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi.

B 4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

B 5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al punto precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

C) Assistenza economica straordinaria

C 1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 10 e corredata dalla proposta dell'Assistente Sociale.

Il contributo economico straordinario non è cumulabile al contributo economico continuativo.

D) Integrazione retta di ricovero per anziani, disabili psichiatrici ed inabili inseriti in strutture residenziali

D 1. Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani, disabili psichiatrici o inabili (adulti o minori) che siano ospitati in strutture residenziali. Tale intervento è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità come indicato nei seguenti punti.

D 2. Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune, con delibera della Giunta Comunale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumere l'onere dell'integrazione.

D 3. Hanno titolo per accedere al contributo economico per l'integrazione della retta le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere anziano ultrasessantacinquenne o inabile o disabile in possesso di relativa certificazione;
- essere in disagiate condizioni economiche tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti (art. 433 C.C.);
- la valutazione positiva sulla necessità di ricovero in una struttura protetta da parte del Servizio Sociale comunale e Servizi Distrettuali;
- la mancanza di soluzioni alternative al ricovero.

D 4. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte del Comune. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno (o il tutore) sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o – qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti – con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, eventualmente anche tramite l'istituto del Gratuito patrocinio.

D 5. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile e precisamente:

- il coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- il donatario, con precedenza su ogni altro obbligato, nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 437 e 438 CC).

D 6. Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di supportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore. Se esistono parenti obbligati nello stesso grado la prestazione integrativa sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

D 7. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali o semi residenziali di anziani, disabili psichiatrici o adulti inabili, l'utente è tenuto provvedere a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura, con il versamento direttamente alla struttura residenziale di tutto il reddito composto da: reddito personale + assegno di accompagnamento + ogni altro introito, comunque denominato, anche esente IRPEF, compresi i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare.

D 8. E' comunque garantita all'utente la disponibilità di una quota mensile per le spese personali (abbigliamento, ticket sanitari ecc.) pari al massimo al 20% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti. Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, telefono in camera, camera singola, servizio bar e simili ecc.).

D 9. Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato all'art. 10.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio sul quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo ceda in locazione l'immobile e contribuisca, con il relativo canone, al pagamento della retta di ricovero.

D 10. L'Amministrazione Comunale interviene in assenza di persone obbligate civilmente. Qualora l'interessato sia proprietario di beni immobili e i civilmente obbligati non intendono gestire il patrimonio, l'interessato darà in gestione il patrimonio al Comune che si sostituirà agli obbligati.

In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

- a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

D 11. Coloro i quali richiedono all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi o entrate di varia natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).

D 12. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte del Comune fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica attraverso la procedura di cui al Regio Decreto 639/1910 e successive integrazioni.

D 13. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

D 14. Annualmente l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'aggiornamento della quota di compartecipazione dell'utente tenendo conto degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica al costo della vita.

Allo scadere dei tre anni dalla presentazione dell'istanza di compartecipazione al pagamento della retta, o, comunque, allorquando si verifichi una variazione significativa nella situazione reddituale e patrimoniale dell'utente o degli obbligati civili, conviventi o non conviventi, viene effettuata, su proposta dell'Amministrazione Comunale di riferimento, una revisione della quota di compartecipazione. Per variazione significativa, si intende l'aumento o la diminuzione di una fonte di reddito e/o di patrimonio che comporti una modifica delle quote di compartecipazione al pagamento della retta.

E) Contributi a favore di cittadini veneti, emigrati all'estero e rientrati nel territorio regionale:

Alle persone di cui all'art. 1 della L.R. 2/2003, rientrate nel Comune di Godega di Sant'Urbano da non più di due anni è riconoscibile un contributo per gli interventi socio-assistenziali e le modalità previste dalla L.R. 2/2003 (e circolari applicative).

F) Contributo a famiglia affidatarie:

F 1. L'affidamento familiare è un servizio che nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai bambini e ai ragazzi, che si trovino momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole e/o di supporto, l'accoglienza in una famiglia (L. n. 149/01 art. 1,2,4,5 e successivi).

F 2. L'affidamento familiare è parte integrante di un progetto di aiuto e sostegno a un minore e alla sua famiglia in difficoltà. L'affido familiare include sia l'intervento di appoggio diurno-pomeridiano sia l'affidamento residenziale continuativo o in pronta accoglienza.

F 3. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento agli specifici protocolli elaborati e stipulati con l'Azienda Ulss, presso la quale è stato istituito l'Ufficio Affidi. Quest'ultimo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quale il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

F 4. Come dal regolamento Regionale Veneto n° 8/1984, fatte salve successive indicazioni legislative, è previsto un contributo economico mensile per gli affidi eterofamiliari. Alle famiglie affidatarie è corrisposta, dal Comune di ultima residenza della famiglia di origine del minore, una somma pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti per il periodo effettivo di affidamento con la periodicità concordata. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario detenga la disponibilità. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più fratelli nella stessa famiglia affidataria.

F 5. La somma può essere inferiore nelle situazioni di affido diurno o pomeridiano in base ai giorni effettivi dello stesso come da Allegato B "Affido eterofamiliare". La Giunta Comunale provvederà annualmente all'aggiornamento dei valori.

F 6. La somma può essere aumentata fino ad un ulteriore 50% nei casi di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.

F 7. In caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il Servizio Sociale stabilirà, nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.

5. Gli importi concedibili per ogni tipologia di assistenza economica verranno stabiliti in sede di Giunta Comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.
6. Per la richiesta di sostegno economico continuativo, temporaneo o straordinario, si tiene conto nel calcolo della situazione economica di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi eventuali contributi dei civilmente obbligati) oltre ai beni mobiliari ed immobiliari di tutti i

componenti il nucleo familiare. A tal fine il cittadino dovrà presentare una dichiarazione e attestazione ISEE che andrà integrata con tutti i redditi non imponibili IRPEF ed ogni altra entrata di qualsiasi natura, facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda.

7. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, sgravio, totale o parziale di situazioni debitorie per imposte, tasse o contributi comunali ecc.).
8. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.
9. Casi di esclusione:
 - Reddito superiore al valore ISEE o reddito fissato;
 - Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. e seg.) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
 - Rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati;
 - Possesso di patrimonio mobiliare (ad eccezione degli strumenti di lavoro e dell'auto non di lusso) e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc.);
 - Proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/commisurata ai bisogni del nucleo familiare e non inclusi nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
 - Mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del Servizio Sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
 - Cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
 - Qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcooldipendenza, gioco d'azzardo, patologia psichiatrica ecc.), la frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l'erogazione del contributo;
 - Richieste ripetute ed abituarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore all'anno, salvo comprovati casi di eccezionalità.

ART. 12 – Altre forme di intervento e partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

a) Assistenza a domicilio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è disciplinato da apposito regolamento approvato con specifica Deliberazione di Consiglio Comunale e conseguente tabella di compartecipazione alla spesa, che ha abrogato la parte 4^a "norme che regolano il servizio di assistenza domiciliare" del Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

b) Servizio di accompagnamento/trasporto

Il servizio si pone la finalità di soddisfare le molteplici richieste che pervengono al Servizio Sociale comunale riguardanti l'accompagnamento/trasporto presso strutture socio-sanitarie o di pubblico servizio di persone in situazioni di particolare necessità. L'accesso e le modalità del servizio di accompagnamento/trasporto è disciplinato da apposito regolamento approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale

c) Consegna pasti

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni

sono temporaneamente impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.

2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Godega di Sant'Urbano, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, all'Ufficio il quale ne terrà conto nella distribuzione del pasto.
3. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì al venerdì, nell'orario di pranzo, esclusi i giorni festivi. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune ragioni igienico – sanitarie.
4. Il costo del singolo pasto, così come fatturato al Comune dalla ditta fornitrice prescelta addizionato di una percentuale per le spese accessorie (trasporto, costo del personale, contenitori, ecc.) è a carico dell'utente.
Poiché il minimo vitale comprende per definizione anche le spese alimentari essenziali, non è prevista la gratuità del pasto se non come modalità di erogazione dell'assistenza economica come da art. 11.

d) Servizio di telesoccorso e Telecontrollo

1. Il servizio di telesoccorso – telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.
2. Esso ha come obiettivi:
 - aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;
 - consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.
3. I beneficiari del servizio possono essere:
 - anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
 - anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
 - portatori/portatrici di handicap;
 - soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
 - soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
 - soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
 - soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
 - soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.
4. L'attivazione del servizio è proposta alla Regione Veneto dal Comune di Godega di Sant'Urbano, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.
5. Non comportando particolari oneri per il Comune, è un servizio da erogarsi gratuitamente.

Soggiorni ricreativi climatici

Il soggiorno ricreativo climatico è un'occasione di riposo, svago e di relazione, rivolto:

- ai minori;
- alle persone anziane ed adulte residenti nel territorio comunale;
- alle persone non residenti nel territorio comunale, alle quali sarà successivamente chiesto il rimborso delle spese di trasporto sostenute, calcolato in base al numero effettivo di partecipanti.

I partecipanti devono possedere autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto. Il Comune potrà richiedere la certificazione medica di idoneità. La quota alberghiera di soggiorno è interamente a carico dei partecipanti e il Comune può chiedere una quota di acconto a garanzia della partecipazione degli iscritti al soggiorno. Il Comune concorre assumendo a proprio carico il costo del trasporto e degli accompagnatori.

Servizi semi-residenziali e residenziali

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 11 H, rivolti ai/bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:
 - centro di pronta accoglienza
 - casa per la gestante e per la madre con figlio
 - casa di accoglienza per l'infanzia
 - comunità a dimensione familiare
 - casa famiglia o gruppo famiglia
 - gruppo appartamento
3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
residenze sociali assistite/comunità alloggio/case famiglie
comunità alloggio protette
centri residenziali
residenze sanitarie assistenziali.
4. I servizi semi-residenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. I presidi semi-residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
 - centri diurni
 - centri educativi ed occupazionali per disabili
 - centri di lavoro guidato
 - centri di aggregazione
6. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
7. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente non autosufficiente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito agli art. 11 lettera D del presente regolamento.

ART. 13 – Procedure per l'ammissione all'assistenza economica ed ai servizi e alle prestazioni agevolate

1. Domanda

L'ammissione ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo e corredata da:

- Dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal

- D.P.C.M. 18.05.01 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.;
- Indicazione di tutti i soggetti civilmente obbligati come da art. 433 e segg. del C.C..

Per la richiesta di integrazione alla retta di ricovero, la domanda va corredata da una ricognizione di tutte le fonti di reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente e della sottoscrizione da parte degli obbligati civili delle modalità di contribuzione concordate.

Per i richiedenti sussidi straordinari si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spesa, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

Il Comune fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima (ad esempio con i CAF territoriali).

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il servizio può provvedere d'ufficio eventualmente con la richiesta di un Amministratore di sostegno ai sensi della legge.

L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento da una conseguente proposta.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

2. Decorrenza

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile dell'Area competente, in base alla relazione dell'Assistente Sociale, adotta un provvedimento finale di ammissione (indicando l'ammontare, la durata degli interventi e/o l'eventuale progetto) o di rigetto motivato della domanda. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati (sempre nei casi di diniego).

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro 15 giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi archiviata dandone comunicazione per iscritto agli interessati.

L'intervento decorrerà dalla data della richiesta. In nessun caso è consentita la retroattività.

Il Responsabile dell'Area può riconoscere l'erogazione del contributo anche in deroga ai criteri sopra elencati qualora dalla valutazione sociale emergano chiari elementi fondanti.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza con erogazione di piccole somme a mezzo economale o di servizi, compatibilmente con il regolamento comunale di contabilità.

Gli interventi, comunque, sono subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati in base al regolamento vigente, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà quando possibile una riduzione temporanea in percentuale o in base alla presentazione cronologica delle domande.

3. Riscossione

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta, è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

L'integrazione per il pagamento della rata di ricovero per anziani ed inabili va versata, laddove possibile per la sola quota a carico del Comune, direttamente all'Istituto di ricovero, previa emissione di apposita fattura.

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente, che è tenuto a darne personalmente comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali entro 20 giorni, può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e nel tempo.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche ecc.) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite. La mancata esibizione della documentazione richiesta sarà considerata motivo di esclusione per la presentazione di nuove istanze in futuro.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

4. Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'intervento o agevolazione richiesta ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il cittadino può presentare ricorso all'organo che ha emanato il provvedimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.

ART. 14 – Cessazione e sospensione dei servizi

I servizi di assistenza economica erogati dal Comune possono cessare:

- In caso di richiesta scritta dell'utente;
- In caso di non attuazione del progetto d'intervento individuale;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- Qualora, con particolare riferimento ai contributi economici ed integrazione del minimo vitale, cambino le condizioni economiche del beneficiario o possano intervenire i civilmente obbligati ai sensi del C.C.
- Per rifiuto ad aggiornare la situazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possono determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno;
- Per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.

CAPO IV – Disposizioni finali

ART. 15 – Piani di Zona.

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della legge n. 328/2000.

2. In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

ART. 16 – Albo dei soggetti beneficiari e codice della privacy

1. Il comune in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge 24/1990 e dal DPR 118/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. L'albo deve essere aggiornato annualmente.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). In relazioni a ciò, nella pubblicazione dal citato Albo non verranno riportati i dati anagrafici completi delle persone beneficiarie di contributi di assistenza economica di

cui al presente regolamento. Chi è portatore di interessi potrà richiedere l'accesso ai dati personali sulla base della Legge 241/1990.

ART. 17 – Azioni di rivalse e di recuperi

1. Rivalse

L'Amministrazione Comunale, qualora sia tenuta ad intervenire per i servizi di cui al presente regolamento, in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del caso in esame, riscontri successivamente, a istruttoria completata, che vi sia una carenza nei presupposti per l'intervento economico comunale, intraprenderà azione di rivalsa nei confronti dell'interessato, dei familiari tenuti agli alimenti, degli eredi per l'eventuale recupero delle spese sostenute indebitamente.

2. Recuperi

Qualora il Comune si trovi nell'esigenza di garantire un servizio, di cui al presente Regolamento, ad una persona in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni degli emolumenti (pensioni ed indennità varie e loro arretrati) il contributo comunale, o parte dello stesso, dovrà essere considerato come anticipazione e va condizionato alla sottoscrizione di un impegno alla sua restituzione. Tale impegno va sottoscritto dal beneficiario dell'intervento anche da uno o più parenti dello stesso. Qualora il richiedente sia interdetto o inabilitato, sarà richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o curatore o amministratore di sostegno.

ART. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non precedentemente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ART. 19 – Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata la parte 2^a "Norme che regolano l'erogazione degli interventi di assistenza economica" del Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e si intendono abrogate le norme regolamentari o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.

AR. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera che lo approva, in via sperimentale per un anno.
2. Qualora il regolamento non presenti necessità di modifica, allo scadere dell'anno di sperimentazione, lo stesso sarà confermato e ritenuto valido in ogni sua parte automaticamente.

**DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE
anno 2010**

N° comp.ti nucleo fam.	MINIMO VITALE	Importo MENSILE*	Importo annuale netto
1	Importo trattamento Minimo INPS	461,40	5.998,20
2	Importo trattamento Minimo INPS X 1,57	724,39	9.417,07
3	Importo trattamento Minimo INPS X 2.04	941,25	12.236,32
4	Importo trattamento Minimo INPS X 2.46	1.135,04	14.755,57
5	Importo trattamento Minimo INPS X 2.85	1.314,99	17.094,87
>5	Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente		

L'importo mensile è ottenuto dividendo l'importo annuale (comprensivo della 13^a) per 12 Anno
2010 € 5998,20:13 = € 461,40

Maggiorazioni:

in caso di assenza del coniuge e contemporanea presenza dei figli minori	
0.20	
Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, Comma 3, L. 104/1992 o di invalidità riconosciuta superiore al 66%	0.50
Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono Attività di lavoro e di impresa	0.20

Disposizione integrative:

1. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nella riduzione massima del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
2. Ai fini della domanda di sostegno economico continuativo, temporaneo, straordinario va presentata una dichiarazione e attestazione ISEE integrata con i redditi esenti IRPEF (rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni di inabilità, indennità di accompagnamento, pensione sociale, ecc.) ed ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (ad. es: contributo da parte di civilmente obbligati, eredità, vincite, contributi assistenziali di varia natura ecc.), facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino.
3. Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda rapportandola ai parametri ISEE.
4. Non vengono detratte le rate di ammortamento per il mutuo della casa o di altri immobili in considerazione del fatto che tale onere rappresenta un cumulo di capitale.

**AFFIDO ETEROFAMILIARE – DETERMINAZIONE QUOTA MENSILE
DI CONTRIBUZIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA****anno 2010**

	Quota mensile prevista
7 giorni alla settimana	461,40
6 giorni alla settimana	395,46
5 giorni alla settimana	329,55
4 giorni alla settimana	263,64
3 giorni alla settimana	197,73
2 giorni alla settimana	131,82
1 giorno alla settimana	65,91

Disposizioni integrative:

1. Il contributo si intende per l'intero importo anche se il minore rimane presso la famiglia affidataria solo per una parte della giornata (mattino, pomeriggio o notte) e poi rientra nella famiglia di origine.
2. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa RC ed infortuni per ogni minore in affido eterofamiliare.
3. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più di fratelli nella stessa famiglia affidataria.
4. La somma indicata è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario detenga la disponibilità.
5. La somma base può essere aumentata fino ad un ulteriore 50% in caso di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.
6. In caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il Servizio Sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.
7. In caso di non frequenza della famiglia affidataria o di riduzione dei giorni di permanenza per gli affidi diurni, il contributo verrà proporzionalmente ridotto solo se il periodo è superiore ai 15gg.
8. Qualora la famiglia affidataria garantisca anche la pronta accoglienza del minore, se necessaria, l'importo determinato in base ai giorni di frequenza verrà aumentato del 20%, ma comunque non oltre l'importo della pensione minima INPS.

Il presente "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Godega di Sant'Urbano" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2010 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 23.03.2011 al 07.04.2011 per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17.05.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gava

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2010 è divenuta esecutiva in data 03.04.2011.

Lì, 17.05.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gava

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2011 al 07.04.2011, nel rispetto dell'art. 115 comma 4 dello Statuto Comunale, divenendo obbligatorio il 07.04.2011.

Lì, 17.05.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Paola Gava